


COMUNE DI V  **) SUL MINCIO**

P *ia*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 68 del 29/12/2016

INDICE

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici	3
Art. 2 - Oggetto del canone	3
Art. 3 - Definizione di occupazione	3
Art. 4 - Soggetti attivi e passivi.....	3
Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe	3
Art. 6 - Tariffa base.....	3
Art. 7 - Classificazione delle aree	4
Art. 8 - Esclusione dall'applicazione del canone	4
Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone	5
Art. 10 - Occupazioni permanenti	5
Art. 11 - Occupazioni temporanee	5
Art. 12 - Occupazioni abusive.....	6
Art. 13 - Pagamento del canone	6
Art. 14 - Autorizzazione all'occupazione.....	7
Art. 15 - Divieto temporaneo di occupazione	7
Art. 16 - Aziende erogatrici di pubblici servizi.....	7
Art. 17 - Funzionario responsabile	7
Art. 18 - Domande di concessione	7
Art. 19 - Concessione	8
Art. 20 - Registro delle concessioni	9
Art. 21 - Alterazione e manomissione del suolo	9
Art. 22 - Revoca della concessione - Rinuncia - Subentro.....	9
Art. 23 - Sanzioni	9
Art. 24 - Norme finali	10
Art. 25 - Norma transitoria	10
Art. 26 - Abolizione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	10

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 5 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato «A», sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato «A» a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Non si procede alla riscossione o al rimborso di somme inferiori ad Euro 10,00, con esclusione delle tariffe per parcheggio e delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 6 - Tariffa base

1. Le tariffe base indicate nell'allegato «A» da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni possono essere aggiornate ogni anno dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio annuale e consistono in un valore al metro quadrato per occupazioni permanenti e un valore al metro quadrato per occupazioni temporanee.
2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di approvazione del bilancio di esercizio.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 7 - Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in tre categorie:
 - a) Borghetto
 - b) Centro storico di Valeggio sul Mincio
 - c) Altre zone del territorio comunalesecondo i coefficienti indicati nell'allegato «A».
3. La suddivisione in categorie di appartenenza delle vie e piazze viene allegata al presente Regolamento (allegato «B»).
4. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
5. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
6. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenente a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 8 - Esclusione dall'applicazione del canone

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche comunali;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - c. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - d. le occupazioni cimiteriali;
 - e. tende, fisse o retrattili;
 - f. balconi;
 - g. verande;
 - h. bow-windows;
 - i. opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
 - j. accessi e passi carrai;
 - k. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - l. autovetture adibite al trasporto pubblico;
 - m. le occupazioni effettuate per lo svolgimento di un servizio pubblico comunale su concessione o in nome e per conto del comune;
 - n. pozzi perdenti;
 - o. striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune di Valeggio sul Mincio.
 - p. occupazioni con steccati e/o impalcature per attività edilizia di durata non superiore a 15 (quindici) giorni riguardanti esclusivamente interventi di restauro o di manutenzione straordinaria (es.: rifacimento balconi, tinteggiatura, rifacimento tetto ecc.) degli edifici. Se gli interventi necessitano di un tempo maggiore, il canone è dovuto dal 16° (sedicesimo) giorno.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:

- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 72 ore con esclusione delle aree sulle quali si realizzano attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione;
 - b. luminarie natalizie, addobbi, festoni in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - f. occupazioni per effettuazione di traslochi che non si protraggano per più di 10 ore;
 - g. occupazioni per piccoli lavori di manutenzione ordinaria di durata non superiore alle 24 ore;
 - g. occupazioni per attività di manutenzione del verde.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni temporanee effettuate durante le feste popolari, le feste di quartiere e quelle realizzate da organizzazioni senza fini di lucro.
4. Sono altresì escluse dal canone le occupazioni temporanee, per le attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico, individuate e a tal fine dichiarate dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo con il quale la medesima documenta il fine pubblico perseguito. Le occupazioni esenti di cui al presente comma, ricomprese nell'iniziativa, sono soggette comunque al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico da richiedere cumulativamente a cura del soggetto organizzatore.
5. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, individuare quelle occupazioni che per il loro fine o particolarità, non saranno soggette al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma regolate da apposita convenzione da stipulare fra le parti interessate.

Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.
4. Per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie da assoggettare al canone è calcolata in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
5. La superficie minima tassata, per ogni occupazione, è pari a 1 mq. anche se la richiesta di occupazione è per una superficie inferiore. La superficie oltre e il metro quadrato va poi arrotondata al metro per eccesso o per difetto.

Art. 10 - Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 11 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al cinquanta per cento (50%).

3. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'attività di propaganda politica, sindacale, sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi, da parte di partiti ed associazioni senza scopo di lucro, la presentazione delle domande potrà avvenire dal 1° giorno al 25° giorno del mese antecedente quello dell'occupazione e saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Potranno essere prese in considerazione anche le proposte presentate successivamente, qualora sia ancora possibile assegnare spazi liberi o resi disponibili da chi ha rinunciato all'occupazione. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, il Comune segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine. La concessione è valida per lo svolgimento delle attività in essa indicate, desumibili dall'oggetto sociale del richiedente, fatti salvi i diritti costituzionali di ciascun partito politico di esporre e diffondere il materiale informativo che ritiene più opportuno. L'occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00. Per le manifestazioni di carattere politico (cortei, comizi, fiaccolate, ecc.) l'eventuale diniego della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, su tutto il territorio comunale, potrà essere motivato esclusivamente dalla concomitanza con un mercato o con altra iniziativa preventivamente autorizzata nel luogo richiesto: in tal caso la concessione sarà rilasciata in base all'ordine di presentazione delle domande. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Costituzione e dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (divieto per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica da parte del Questore).

Art. 12 - Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.

2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.

Art. 13 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone da parte del concessionario avverrà mediante conto corrente postale, presso la tesoreria Comunale o mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dell'Amministrazione.

2. Per le occupazioni permanenti già vigenti, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno. Per le nuove occupazioni permanenti il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione/autorizzazione o dalla data della comunicazione annua dell'importo dovuto. Per le occupazioni temporanee il pagamento deve essere effettuato entro il primo giorno di occupazione. Per le occupazioni temporanee effettuate dai partecipanti al mercato settimanale senza posteggio fisso, il pagamento del canone deve essere effettuato al momento dall'assegnazione del posto.

3. Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni effettuate dai partecipanti al mercato settimanale il cui canone complessivo supera la somma di euro 250,00 il pagamento può avvenire in tre rate di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal rilascio della concessione; la seconda rata deve essere pagata entro 90 giorni dal rilascio della concessione; la terza rata deve essere pagata entro 150 giorni dal rilascio della concessione, comunque non oltre il mese di dicembre del relativo anno solare.

5. Per le occupazioni permanenti previste dall'articolo 16 del presente Regolamento, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Per le occupazioni temporanee realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in forma cumulativa anticipata degli importi stimati dovuti per l'anno di riferimento.

Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno in corso, pari ad almeno l'80% degli importi dovuti nell'anno precedente. Entro il 20 dicembre dell'anno in corso dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base delle autorizzazioni rilasciate

7. Per le occupazioni effettuate dai partecipanti al mercato settimanale al pagamento del canone sono obbligati in solido il titolare dell'autorizzazione/concessione e l'eventuale affittuario della stessa.

8. Il pagamento delle occupazioni sui parcheggi va effettuato utilizzando le apposite apparecchiature automatizzate disposte nelle vicinanze del parcheggio stesso o con gli strumenti che l'Amministrazione mette a disposizione.

Art. 14 – Autorizzazione all'occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune. Il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti è effettuato dal Settore Urbanistica-Edilizia Privata. Il rilascio della concessione per le occupazioni temporanee è effettuato dal Comando di Polizia Locale.

2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

3. In caso di richieste effettuate da soggetti diversi per la medesima occupazione permanente, è data sempre priorità ai titolari dei pubblici esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante al proprio esercizio.

Art. 15 - Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 16 – Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti ai sensi dell'Art. 18 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

Art. 17 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi

Art. 18 – Domande di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta all'Amministrazione comunale.

2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:

- b) le generalità del richiedente;
- c) il codice fiscale o la partita IVA;
- d) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
- e) l'ubicazione dell'occupazione;

- f) la dimensione dell'occupazione allegando, in caso di occupazioni superiori a 72 ore, planimetria illustrativa con le misure evidenziate sia degli spazi che degli ingombri corredata di foto del luogo in cui deve avvenire l'occupazione;
- g) la descrizione dettagliata di tutti gli elementi e le strutture di arredo con i quali si intende occupare il suolo pubblico, allegando in caso di occupazioni superiori a 72 ore, depliant degli arredi prescelti o foto;
- h) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
- i) la durata dell'occupazione richiesta;
- j) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato.

4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

Art. 19 – Concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato dai funzionari competenti di cui all'art. 14 comma 1, deve indicare obbligatoriamente almeno:

- a) il numero della concessione;
- b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
- c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
- d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
- e) l'ubicazione dell'occupazione;
- f) la dimensione dell'occupazione;
- g) la descrizione delle modalità di occupazione;
- h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
- i) l'ammontare del canone dovuto;
- j) i termini per il pagamento del canone.

2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo da parte del concessionario di:

- a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
- b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
- c) accettare integralmente e di rispettare tutte le condizioni poste nella concessione;
- d) occupare solo con materiali, beni e attrezzature previsti dalla concessione, nei modelli e colori autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- e) effettuare la necessaria pulizia e igiene dell'area occupata;
- f) effettuare la custodia dello spazio e dell'area concessa.

3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.

4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico. In particolare la superficie occupata potrà essere ridotta in occasione di fiere e mercati.

5. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni tre (3) rinnovabili a richiesta senza ulteriore documentazione se non cambiano i presupposti e gli elementi originali.

6. Non è ammesso il rinnovo tacito e automatico della concessione.

7. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

8. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.

9. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.

10. Tutti gli oneri derivanti dal rilascio della concessione sono a totale carico del concessionario.
11. La concessione del posteggio per il mercato settimanale ha durata decennale. La superficie da assoggettare a canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, rilasciato al singolo operatore commerciale.
12. Non si procede al rilascio di concessioni nel caso in cui il richiedente non risulti in regola con il pagamento di precedenti occupazioni

Art. 20 – Registro delle concessioni

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

Art. 21 – Alterazione e manomissione del suolo

Si rimanda al Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016;

Art. 22 – Revoca della concessione - Rinuncia - Subentro

1. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone.

Le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del presente Regolamento sono revocate in caso di revoca per qualsiasi motivo dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio del Comune. In tal caso l'Ufficio tributi provvederà al rimborso del canone relativo al periodo di non utilizzo.

2. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.
3. Il titolare della concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione. Se la comunicazione viene presentata prima della data di inizio dell'occupazione indicata nella concessione, il funzionario responsabile provvede a rimborsare il canone già versato; se la comunicazione viene presentata dopo la data di inizio dell'occupazione indicata nella concessione, il funzionario responsabile provvede a rimborsare il canone relativo al periodo rimanente.
4. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri. Se il titolare della concessione trasferisce a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il cedente è tenuto a presentare apposita comunicazione di cessazione al Comune ed il subentrante deve presentare apposita domanda per ottenere il rilascio di una nuova concessione.

Art. 23 – Sanzioni

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per indennità e il doppio della stessa. La sanzione di cui al comma precedente

viene ridotta ad un terzo se il pagamento dell'importo complessivamente dovuto avviene entro 15 giorni dalla notifica.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al precedente comma 2, non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

5. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune dell'occupazione abusiva, in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.

Art. 24 - Norme finali

1. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono a carico del richiedente l'occupazione.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Art. 25 – Norma transitoria

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si considerano rinnovate sino alla scadenza del termine per cui sono state rilasciate, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 26 – Abolizione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Dal 1° gennaio 2017 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

ALLEGATO A

al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di occupazione spazi aree pubbliche

TARIFFE

TARIFFA BASE		€/mq
1	occupazioni permanenti	24,00
2	occupazioni temporanee al giorno	1,00

COEFFICIENTI D'AREA

COEFFICIENTI DI AREA		coefficiente moltiplicatore
1	Borghetto	1,00
2	Centro Storico	0,80
3	Altre zone del Territorio Comunale	0,50

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO		coefficiente moltiplicatore
<i>OCCUPAZIONI PERMANENTI</i>		
1	installazione di strutture fisse (pubblici esercizi)	1,20
2	tavolini, sedie, ombrelloni (pubblici esercizi)	1,20
3	attività di promozione commerciale in genere	1,00
4	distributori automatici	2,00
5	spazi sovrastanti e sottostanti il suolo con esclusione di quelli di cui all'art. 16	0,30
6	altre tipologie di occupazione	1,00
<i>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>		
1	tavolini, sedie, ombrelloni (pubblici esercizi)	2,00
2	attività edilizia	0,30
3	banchi del mercato settimanale	
	- titolari di concessione	0,70
	- spuntinisti	2,00
4	spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,35
5	manifestazioni culturali sociali sportive	0,50
6	attività commerciali in genere in occasione di Fiere e festeggiamenti con la sola esclusione dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi	5,00
7	attività di promozione commerciale in genere	2,00
8	commercio su aree pubbliche	2,00
9	Sosta abitazioni mobili titolari spettacolo viaggiante e residenti presso casa comunale	0,40
10	altre tipologie di occupazione	1,00

ALLEGATO B

al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di occupazione
spazio aree pubbliche

ZONA BORGHETTO
GIARDINI DI BORGHETTO
PONTE VISCONTEO
VIA ANDREA MANTEGNA
VIA BELVEDERE MINCIO
VIA GIOTTO
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA MICHELANGELO BUONARROTI
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA TIEPOLO

CENTRO CAPOLUOGO
PIAZZA CARLO ALBERTO
PIAZZA GARIBALDI
PIAZZA REPUBBLICA
PIAZZA SAN ROCCO
PIAZZALE VITTORIO VENETO
PIAZZETTA CONTE CARLO SIGURTA'
VIA BASTIA
VIA CASTELLO
VIA CIRC. MAFFEI
VIA CIRC. SUD
VIA DEGLI SCALIGERI
VIA DEI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA E DEL LAVORO
VIA J. FORONI
VIA GOITO
VIA MAGENTA
VIA MARCONI
VIA MARSALA
VIA MURARI
VIA 4 NOVEMBRE
VIA ROMA
VIA SALA
VIA SAN ROCCO
VIA SANTA MARIA
VIA VERDI
VIA 25 APRILE
VIA ZAMBONI
CORTE CITTADELLA
VICOLO AVANZINI
VICOLO BELFIORE
VICOLO CALATAFIMI
VICOLO CAMPAGNOLO
VICOLO CUSTOZA
VICOLO NAPOLEONE
VICOLO NINO BIXIO
VICOLO PALESTRO
VICOLO PIAVE
VICOLO PORTALUPI
VICOLO ORATORIO
VICOLO SAN CARLO BORROMEO
VICOLO SOLFERINO

ALTRE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

TUTTE LE ALTRE VIE E PIAZZE DEL COMUNE